

Lezione 2:

Legislazione UE e Internazionale sul bullismo e il cyberbullismo

- [2.1 Legislazione Europea su bullismo e cyberbullismo](#)
- [2.2 La legislazione nazionale in sintesi](#)
- [Bibliografia](#)

2.1 Legislazione Europea su bullismo e cyberbullismo

L'Unione europea dispone di un quadro giuridico specifico per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Ciò è dovuto alla ripartizione delle competenze stabilita dal Trattato di Maastricht del 1993. Di conseguenza, le uniche competenze esclusive che l'UE può esercitare sui suoi Stati membri riguardano l'unione doganale, il mercato interno, le politiche monetarie, le politiche della pesca e le politiche commerciali comuni. Per quanto riguarda le altre competenze, il principio di sussidiarietà impedisce all'UE di imporre qualsiasi quadro giuridico agli Stati membri. Questo principio limitativo afferma fondamentalmente che "le questioni sociali e politiche dovrebbero essere affrontate al livello più immediato e locale che sia coerente con la loro risoluzione" (Dankmeijer, 2020). In concreto, questo principio consente all'UE di sostenere gli Stati membri solo per lo scambio di buone pratiche e per la promozione della comunicazione e della cooperazione con e tra le autorità nazionali nella definizione di un quadro giuridico.

Pertanto, le competenze possono essere condivise tra gli Stati membri e l'UE o di supporto da parte dell'UE ai suoi Stati membri. Per quanto riguarda il bullismo e il cyberbullismo degli studenti in ambito accademico, l'UE può solo sostenere gli Stati membri nella definizione di una legislazione nel quadro dei valori europei.

In questo senso, alcune direttive sono da considerarsi rilevanti per la regolamentazione di questa materia. Le direttive comprendono:

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
- Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2016, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
- Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Inoltre, facendo parte dell'Unione Europea, gli Stati membri devono rispettare i valori fondamentali dell'organizzazione, tra cui l'uguaglianza, la lotta alla violenza e alla discriminazione e la riduzione dell'abbandono scolastico. A questo proposito, l'UE ha anche stabilito programmi per i suoi Stati membri per ricevere aiuto nella lotta per i diritti dei bambini e contro qualsiasi tipo di discriminazione, bullismo e/o cyberbullismo.

D'altra parte, l'UE ha stabilito un'agenda dei diritti fondamentali, in cui sono sottolineati gli indicatori rilevanti per la lotta al bullismo. Due dei più importanti includono:

- Un indicatore per le scuole, per monitorare se le autorità nazionali hanno vietato giuridicamente la violenza come strumento di disciplina e se le scuole hanno attuato misure per fornire informazioni riservate e consulenza alle vittime, nonché diritti legali per l'assistenza psicologica.
- Un indicatore per monitorare se gli Stati stanno attuando campagne, con la partecipazione dei bambini, per promuovere forme di disciplina non violente e per fermare le sculacciate ai bambini piccoli. Inoltre, monitora l'esistenza di disposizioni di legge che impongono alle scuole di adottare una politica di protezione dell'infanzia, affrontando anche il tema del bullismo dei bambini a scuola e l'obbligo di accesso alle politiche anti-bullismo.

Infine, vale la pena ricordare che l'UE ha adottato una dichiarazione scritta per sostenere l'istituzione di una Giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole. Tuttavia, non viene fatta alcuna menzione specifica alle persone con disabilità.

2.2 La legislazione nazionale in sintesi

Questa sezione è suddivisa in quattro sottosezioni differenziate per Paesi: **Spagna, Italia, Irlanda e Croazia**, partner del progetto YAB. Verranno affrontati i seguenti argomenti: definizione nazionale di "bullismo", descrizione delle legislazioni specifiche create a livello nazionale per proteggere le vittime, esame del comportamento degli insegnanti in una situazione di bullismo e comprensione delle responsabilità dell'aggressore.

1. Spagna:

Nella legislazione spagnola, il bullismo è definito come "maltrattamenti fisici e/o psicologici deliberati e continui da parte di uno o più bambini che agiscono in modo crudele con l'obiettivo principale di sottomettere o spaventare la loro vittima". In questa definizione sono inclusi diversi tipi di bullismo, come il bullismo verbale, il bullismo fisico, il bullismo sociale, il bullismo sessuale e il cyberbullismo.

È stata creata una legislazione specifica per proteggere i bambini vittime del bullismo, poiché questo colpisce la loro dignità e i loro diritti fondamentali. Infatti, la Legge organica sull'educazione riconosce agli studenti il diritto fondamentale di godere del rispetto della propria dignità e integrità, nonché di essere protetti da qualsiasi tipo di aggressione. Questa legge include anche la necessità che i bambini rispettino i loro insegnanti e i loro compagni di scuola. Inoltre, la Legge Organica sull'Educazione prevede che ogni centro educativo attui un Piano di Convivenza Quotidiana che possa essere utilizzato come riferimento da studenti, famiglie e professori per combattere il bullismo in ogni sua forma. Per rafforzare il Piano di Convivenza Quotidiana, le scuole sono anche incoraggiate a creare programmi anti-bullismo, come "Escuelas sin bullying", che incoraggia gli studenti, attraverso la creazione di un sito web, una pagina Facebook e video informativi, a riconoscere, segnalare e fermare il bullismo, "Escuelas sin violencia", "Proyecto Escuela Segura, Programa de Escuela Segura, "No al Acoso Escolar", "Yo te escucho", "Hazlo por los Niños", "Ser respetuoso" e "Aprender a Respetar", una campagna creata dal Ministero dell'Educazione spagnolo per insegnare l'importanza del rispetto e sui metodi per ridurre i comportamenti di bullismo. Infine, gli amministratori delle scuole sono tenuti ad adottare misure per prevenire, individuare e rispondere al bullismo e ad altre forme di violenza nell'ambiente scolastico, fornendo, tra l'altro, un servizio di supporto psicologico e sociale adeguato e specializzato alle vittime del bullismo.

Un'altra legislazione importante da tenere in considerazione quando si parla di bullismo in Spagna è la LOMLOE, dove vengono fatti diversi riferimenti al bullismo. Innanzitutto, questa legge identifica la prevenzione del bullismo come uno dei principi fondamentali dell'istruzione spagnola. Stabilisce anche l'importanza che gli insegnanti siano formati e istruiti su questo tema e obbliga a creare protocolli per combattere il bullismo. Inoltre, la LODE identifica i diritti fondamentali degli studenti,

tra cui la protezione contro ogni forma di intimidazione, discriminazione, situazione di violenza e bullismo.

Quando e se è necessario intraprendere azioni giudiziarie, è bene sottolineare che il bullismo è un reato disciplinato dal Codice Penale. Di conseguenza, le lesioni (art. 147), le minacce (art. 169), la coercizione (art. 172), gli insulti (art. 205), la calunnia (art. 208), le aggressioni sessuali su minori di 16 anni (artt. 178 e 183.ter) e l'omicidio (artt. 138 e 142) costituiscono reati che possono essere condannati dall'autorità giudiziaria. Inoltre, l'articolo 143.1 punisce il suicidio forzato.

Quando è necessario adottare misure correttive nei confronti di una situazione di bullismo, gli insegnanti avranno valore probatorio e godranno di una presunzione di veridicità "iuris tantum", a meno che gli studenti non dimostrino il contrario (art. 124 LOE (4260/2006)). Il corpo docente può proporre misure e iniziative per favorire la convivenza nel centro (art. 129 LOE (4260/2006)). Inoltre, è fondamentale affermare che ogni testimone di atti di bullismo, compresi gli insegnanti, i genitori o gli studenti, ha l'obbligo e la responsabilità di denunciarli. Qualsiasi evento che provochi danni fisici o morali in situazioni di bullismo all'interno del contesto educativo a causa di azioni o colpe degli studenti, negligenza o inazione da parte dell'istituzione scolastica, può essere soggetto ad azioni di responsabilità civile in quanto il Codice Civile prevede l'obbligo di risarcire i danni causati.

Per quanto riguarda invece la responsabilità della persona che commette atti di bullismo, la situazione dipende dalla sua età. Infatti, se ha meno di 14 anni, le sanzioni devono essere prese direttamente dalla struttura scolastica. Se ha tra i 14 e i 18 anni, la responsabilità penale e civile può essere richiesta in un processo penale per minori, regolato dalla Legge organica sulla responsabilità penale dei minori. Infine, se ha più di 18 anni, possono essere richieste responsabilità penali e civili in base ai Codici Penale e Civile.

Inoltre, è fondamentale citare che, nel 2011, il governo spagnolo ha approvato la "Legge sui diritti e le libertà degli studenti", che ha introdotto una serie di misure per combattere il bullismo nelle scuole. Tra queste misure, troviamo la creazione di una commissione speciale per la supervisione e il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Inoltre, la legge regola l'istituzione di un difensore civico per ricevere le denunce sul bullismo, nonché la creazione di un piano nazionale anti-bullismo. Infine, è importante notare che con il regio decreto 275/2007 è stato creato un Osservatorio statale sulla convivenza scolastica.

Tuttavia, non viene fatta alcuna menzione specifica alle persone con disabilità.

2. Italia:

Il 17 maggio 2017 è stata approvata all'unanimità dal Parlamento una legge sul cyberbullismo, la Legge 71/2017. Questa legge, intitolata: "Disciplina per la tutela dei minori e la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", fornisce, nel suo primo articolo, una definizione giuridica di cyberbullismo, come "qualunque forma di pressione psicologica, aggressione, molestia,

ricatto, lesione, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione", trattamento illecito di dati personali di minori e/o diffusione effettuata attraverso strumenti elettronici, compresa la distribuzione di contenuti online raffiguranti anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in essere un grave abuso, un attacco malevolo o una messa in ridicolo diffusa e organizzata".

Inoltre, è fondamentale affermare che la legge regola la prevenzione del cyberbullismo a scuola. Infatti, secondo l'articolo 3, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università guiderà un forum istituzionale di esperti e stakeholder interessati per discutere la questione e monitorare l'effettiva attuazione della legge. Inoltre, questo forum sarà incaricato di attuare un piano globale per combattere e prevenire il cyberbullismo.

Inoltre, questa legge definisce il ruolo dei diversi attori dell'ambiente scolastico italiano, tra cui il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico regionale, le scuole e il personale docente, nel promuovere attività preventive, educative e rieducative. Questo insieme di azioni è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittima che di carnefice, senza distinzione di età all'interno delle istituzioni scolastiche.

Nello specifico, questo insieme di azioni prevede che ogni scuola individui tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. In caso di necessità, sarà questo referente a segnalare gli episodi di cyberbullismo alle forze dell'ordine, alle associazioni e ai centri giovanili del territorio. Pertanto, il ruolo di questo insegnante è essenziale. Inoltre, in quanto parte di una comunità educativa, il Dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare i genitori dei minori coinvolti. Anche i regolamenti scolastici e il patto di corresponsabilità educativa devono essere integrati con riferimenti alle condotte di cyberbullismo. Infine, le scuole devono promuovere, nell'ambito della loro autonomia, l'educazione all'uso consapevole di Internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.

Infine, è importante notare che la procedura di ammonimento prevista per lo stalking (articolo 612-bis del Codice penale) è stata estesa al cyberbullismo. Pertanto, nel caso di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 c.p.p.), commessi tramite Internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore, se non c'è stata querela o se la querela non è stata presentata, si applica la procedura di ammonimento da parte del questore.

3. Irlanda:

In Irlanda, il bullismo è definito dal Dipartimento dell'Istruzione come "un comportamento negativo indesiderato, verbale, psicologico o fisico, condotto da un individuo o da un gruppo contro un'altra persona (o più persone) e che si ripete nel tempo". Inoltre, anche l'atto di inserire una volta sola un messaggio offensivo o lesivo su un social network o un forum pubblico è considerato bullismo o cyberbullismo se tale messaggio può essere visualizzato o ripetuto da altre persone.

Il Ministero dell'Istruzione irlandese ha attuato un'ampia gamma di iniziative e di politiche basate sulla ricerca per affrontare il problema del bullismo nelle scuole. Tra queste iniziative, nel 2012 si è tenuto un forum nazionale contro il bullismo, che ha portato alla pubblicazione di un Piano d'azione nel 2013. In questo Piano d'azione sono descritte una serie di procedure anti-bullismo per le scuole primarie e post-primarie in Irlanda. Inoltre, sono state sottolineate dodici azioni chiave per sostenere le scuole nel prevenire e affrontare il bullismo, nonché per sostenere le scuole e gli insegnanti fornendo loro un quadro di riferimento per agire nella lotta al bullismo. Purtroppo, alcune di queste procedure per le azioni non sono ancora state attuate.

Inoltre, nel 2022, il governo irlandese ha pubblicato il Cineáltas, o Piano d'azione sul bullismo, per aggiornare l'approccio nazionale alla lotta contro il bullismo. Questo piano si allinea alle quattro aree chiave della Dichiarazione sulla politica del benessere e del Quadro di riferimento per le pratiche (2019) e adotta la prospettiva dell'Approccio educativo globale dell'UNESCO in materia di bullismo scolastico. I quattro principi chiave delle Cineáltas sono la prevenzione, attraverso la generazione di empatia e l'offerta di formazione che fornisce le basi per la conoscenza, il rispetto, l'uguaglianza e l'inclusione, il sostegno, che è tangibile, mirato e basato su un continuum di esigenze che forniscono un quadro per le comunità scolastiche per lavorare insieme, la sorveglianza, in quanto la leadership visibile crea ambienti positivi per i bambini e i giovani, e la comunità, attraverso la costruzione di comunità scolastiche inclusive che sono collegate alla società e che sostengono e alimentano relazioni e partenariati positivi.

Di conseguenza, gli insegnanti hanno una grande responsabilità nel denunciare il bullismo, in quanto rappresentano la prima risorsa a cui gli studenti si rivolgono. Inoltre, tutte le scuole dovrebbero avere una politica anti-bullismo come parte del loro codice di comportamento generale. Tuttavia, se la questione non può essere risolta dai membri del personale scolastico, è possibile segnalare il problema del bullismo al presidente del consiglio di amministrazione della scuola, che è legalmente responsabile, secondo la legge sull'istruzione del 1998, dell'organizzazione scolastica e ha il dovere di prendersi cura dei suoi studenti e di segnalare qualsiasi incidente che potrebbe verificarsi. Inoltre, è importante ricordare che il Dipartimento dell'Istruzione non ha il potere di indagare sulle denunce relative a casi di bullismo. Infine, i casi gravi di bullismo devono essere segnalati al Tusla del Garda.

In questo caso, non si parla di persone con disabilità.

4. Croazia:

Per quanto riguarda il bullismo e il cyberbullismo in Croazia, va detto innanzitutto che il 14% degli studenti ha pensieri suicidi causati da qualsiasi tipo di bullismo e il 7% li tenta ogni anno. Inoltre, la paura di essere vittima di bullismo ha spinto circa 160.000 studenti a rimanere a casa invece di andare a scuola. Per questo motivo, il Paese ha adottato misure per contrastare il bullismo. Infatti, ha stabilito una definizione di bullismo, secondo la quale "il bullismo tra bambini significa che uno o più bambini molestano, attaccano o danneggiano continuamente e deliberatamente un altro bambino incapace di difendersi". Inoltre, secondo il Protocollo sulla procedura in caso di bullismo tra bambini e giovani, il bullismo è definito come "qualsiasi comportamento deliberato fisicamente

o emotivamente offensivo rivolto a bambini e giovani da parte dei loro coetanei al fine di causare danni, indipendentemente dal luogo in cui avviene". Il bullismo può variare per tipologia, gravità, intensità e periodo di tempo. Inoltre, comporta la ripetizione dello stesso schema e riflette uno squilibrio di potere.

In effetti, la legge croata riconosce diversi tipi di bullismo. Questi includono il bullismo fisico (colpire qualcuno, spingerlo, lanciargli oggetti, schiaffeggiarlo, ecc.), il bullismo psicologico ed emotivo (ripetuti pettegolezzi, appellativi, ridicolizzazioni, intimidazioni, prese in giro, esclusione di un bambino da parte di uno o più bambini), il bullismo sessuale e il cyberbullismo.

Il quadro normativo croato stabilisce chiaramente che, in tutti i casi di violenza tra bambini a scuola, i dipendenti della scuola sono tenuti ad agire in conformità con il protocollo sulla gestione della violenza tra bambini e giovani (2004). In altre parole, la scuola è responsabile del bullismo che si verifica nel suo centro e nelle sue vicinanze. Pertanto, gli insegnanti e il personale scolastico hanno l'obbligo di prevenire e fermare qualsiasi forma di violenza a scuola, nonché di collaborare con la polizia se necessario. Inoltre, secondo l'articolo 132 della Legge sulla famiglia (OG n. 103/15, 98/19), è responsabilità di tutti denunciare gli atti di bullismo compiuti su un bambino in un centro di assistenza sociale presso una stazione di polizia, un'assistenza sociale o un istituto scolastico. Tutti questi soggetti sono tenuti, secondo la legge, ad agire in base alla segnalazione ricevuta e a collaborare tra loro.

In pratica, gli insegnanti hanno l'obbligo di interrompere immediatamente il comportamento violento degli studenti e di separarli, ma anche di fornire aiuto e sostegno allo studente che ha subito violenza e di riferire questa azione violenta al resto del personale scolastico, compresi i collaboratori professionali della scuola, il direttore, ecc. Una volta fatta la segnalazione, ogni membro del personale scolastico ha la responsabilità di prendere tutte le misure per impedire il verificarsi di queste azioni violente e, nel caso in cui sia necessario, di denunciare i comportamenti di bullismo alla polizia. Inoltre, nel caso in cui il bambino vittima di bullismo si sia ferito, il personale scolastico ha l'obbligo di chiamare i servizi di emergenza per fornirgli le cure necessarie. Inoltre, è necessario dare priorità alle esigenze del bambino e alla sua salute mentale. Pertanto, è essenziale fornirgli uno spazio sicuro per parlare, il prima possibile, in modo che venga ascoltato e considerato in questo problema e, nel caso in cui sia necessario, facilitare la possibilità di parlare con uno psicologo o un professionista della salute mentale al fine di evitare il consolidamento del trauma. Inoltre, dopo aver segnalato i comportamenti di bullismo, il personale scolastico ha il dovere di informare i genitori o i tutori legali sia del bambino vittima di bullismo sia di chi lo ha perpetrato su quanto accaduto e di collaborare con loro per attuare la migliore soluzione possibile. Infine, è fondamentale intervistare il bambino o i bambini che hanno commesso azioni violente per sottolineare la gravità e l'inammissibilità delle loro azioni, per consigliarli e incoraggiarli a cambiare tali comportamenti e per prestare attenzione a eventuali problemi che potrebbero aver portato a tali comportamenti, al fine di fornire l'aiuto necessario. In tutto questo processo, è di vitale importanza prendere nota di tutte le azioni messe in atto per risolvere il problema, al fine di presentarlo su richiesta ad altre autorità competenti e di riferire l'evento al Consiglio dei docenti della scuola.

Infine, vale la pena di dire che non viene fatta alcuna menzione delle persone con disabilità.

Bibliografía

Bullying among children. e-Citizens. (n.d.). Retrieved from <https://gov.hr/en/bullying-among-children/792>

Citizens Information. (2022). Bullying in Schools. Retrieved from https://www.citizensinformation.ie/en/education/primary_and_post_primary_education/attendance_and_discipline_in_schools/bullying_in_schools_in_ireland.html

Council of Europe. (2017). Italy - cyberviolence. Retrieved from <https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/italy>

Dankmeijer, P. (2020). Quality guidelines for antibullying policies in Europe: A review and recommendations. Semantic Scholar. Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/Quality-guidelines-for-antibullying-policies-in-A-Dankmeijer/300e1b94129534b2fe201591a601138d674094a3>

El bullying en la legislación española. El Rincon Legal. (2018). Retrieved from <https://elrinconlegal.com/el-bullying-en-la-legislacion-espanola/#:~:text=El%20art%C3%ADculo%20173.1%20castiga%20al,grave%20acoso%20contra%20la%20v%C3%ADctima>

Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2007). Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/02/23/275>

SGCTIE. (2022). Bienestar emocional en el ámbito educativo. SGCTIE | Ministerio de Educación y Formación Profesional. Retrieved from <https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/cooperacion-territorial/programas-cooperacion/bienestar-emocional.html>

SGCTIE. (2022). Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. SGCTIE | Ministerio de Educación y Formación Profesional. Retrieved from <https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar/observatorio.html>